

CONTANTE: UTILIZZO E LIMITI

Novità sull'uso del contante e incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici

Informativa n.	04/2020
----------------	---------

Riferimenti normativi D.L. n. 124 del 26/10/2019 modificato dalla Legge di conversione n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019

Informativa Unistudio n. 36/2019



Come noto, il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2020”, è stato convertito dalla Legge n.157 del 19 dicembre 2019.

In sede di conversione, alcune delle novità relative ai limiti sull’uso del contante e delle disposizioni volte a favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, esaminate nell’Informativa Unistudio n. 36/2019, hanno subito delle modifiche.

Pertanto, di seguito, si fornirà una panoramica delle principali novità legate ai temi sopracitati alla luce delle modifiche apportate.

Limiti all’utilizzo del denaro contante

Vengono confermate le modifiche alle disposizioni recanti i limiti di utilizzo del contante.

Si ricorda che attualmente è previsto il divieto di trasferire denaro contante, ovvero titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi (siano essi persone fisiche o giuridiche) quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000,00 Euro.

Con il D.L. n. 124/2019 convertito è previsto un progressivo abbassamento del suddetto limite. In particolare:

- a decorrere dall’1/07/2020 e fino al 31/12/2021 tale soglia viene ridotta a 2.000,00 Euro;
- a decorrere dall’1/01/2022 la soglia viene ulteriormente abbassata a 1.000,00 Euro.

Dal punto di vista sanzionatorio si ricorda che alle violazioni della disciplina in esame attualmente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3.000,00 a 50.000,00 Euro.

Il Decreto Legge convertito inoltre prevede che:

- per le violazioni commesse e contestate dall’1/07/2020 al 31/12/2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 Euro;
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1/01/2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 Euro.

Credito di imposta per commissioni con pagamenti elettronici

Trova conferma, in sede di conversione in legge, anche il credito d’imposta istituito per incentivare i mezzi di pagamento elettronici degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni aventi ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000,00 Euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili (estensione, quest’ultima, prevista in sede di conversione);
- in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1/07/2020.

Il credito di imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61/109 del TUIR.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito di imposta.

Mancata accettazione pagamenti con carte di credito e debito

Si ricorda che dal 30/06/2014, i soggetti che svolgono l'attività di vendita di prodotti/prestazioni di servizi, hanno l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati con carte di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

Nel suo testo originario il D.L. n.124/2019 disponeva inoltre che, a decorrere dall'1/07/2020, la violazione del suddetto obbligo sarebbe stata punita con una sanzione amministrativa di 30,00 Euro, incrementati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stato rifiutato il pagamento elettronico.

Tale previsione è stata però soppressa in sede di conversione in legge, facendo venir meno il profilo sanzionatorio legato alla mancata accettazione dei suddetti pagamenti.